

dossier

XIX Legislatura

17 ottobre 2023

Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei

D.L. 140/2023 – A.C. 1474



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori ambiente e territorio

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 167



SERVIZIO STUDI -

Dipartimento Ambiente

TEL. 06 6760-9253 - ✉ st_ambiente@camera.it - ✕ [@CD_ambiente](https://www.instagram.com/CD_ambiente)

Progetti di legge n. 189

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D23140.docx

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

Premessa	5
▪ Articolo 1 (<i>Ambito di applicazione</i>).....	7
▪ Articolo 2 (<i>Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico</i>).....	8
▪ Articolo 3 (<i>Piano di comunicazione alla popolazione</i>).....	10
▪ Articolo 4 (<i>Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo</i>).....	12
▪ Articolo 5 (<i>Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali</i>)	14
▪ Articolo 6 (<i>Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile</i>).....	15
▪ Articolo 7 (<i>Copertura finanziaria</i>).....	17
▪ Articolo 8 (<i>Entrata in vigore</i>)	19

Schede di lettura

PREMESSA

Come evidenziato nella [sezione “Campi Flegrei” del sito *web* del Dipartimento della Protezione Civile \(DPC\)](#), i Campi Flegrei “sono una vasta area di origine vulcanica situata a nord-ovest della città di Napoli. Si tratta di una zona dalla struttura singolare: non un vulcano dalla forma di cono troncato ma una vasta depressione o caldera, ampia circa 12x15km ... Il fenomeno di bradisismo che caratterizza l'area consiste in un lento movimento di sollevamento e abbassamento del suolo. Le fasi di abbassamento, che attualmente rappresentano la condizione normale, sono asismiche e sono caratterizzate da bassa velocità. Le fasi di sollevamento, presentano invece maggiore velocità del moto del suolo e sono accompagnate da intensa attività sismica locale. L'ultima crisi bradisismica si è verificata nel 1983. Sulla base dei dati di monitoraggio a oggi registrati e delle valutazioni espresse dalla Commissione Grandi Rischi (CGR) a dicembre 2012, poi ribadite negli anni successivi fino a oggi, il Dipartimento ha ritenuto di mantenere il **livello di allerta ‘giallo’** ai Campi Flegrei. A differenza del livello di allerta ‘verde’, che corrisponde all’attività ordinaria del vulcano, questo livello è infatti determinato dalla variazione di alcuni dei parametri monitorati”.

Nell’ultima relazione sulle attività di protezione civile presentata al Parlamento ([Doc. CXII, n. 3, della XVIII legislatura](#), trasmesso alle Camere nel giugno del 2021), relativa all’anno 2019, si legge che “le attività inerenti l'aggiornamento della pianificazione nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico ai Campi Flegrei hanno portato nel 2013 alla definizione del nuovo scenario a cura di un gruppo di esperti, su cui si è basato il successivo iter per la delimitazione delle nuove zone rossa e gialla per l' area flegrea. Tale risultato si è ottenuto attraverso un percorso di condivisione e approfondimento con la Regione Campania ed i Comuni interessati, culminato prima nell'approvazione di due atti deliberativi regionali e, successivamente, nel relativo [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato il 24 giugno 2016](#), contenente le ‘Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei’, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016. Le attività di pianificazione si sono sviluppate sulla base degli [indirizzi del Capo del Dipartimento della protezione civile del 2 febbraio 2015](#) ‘Indicazioni inerenti all’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della «zona rossa»

dell'area vesuviana', valide anche per l'area dei Campi Flegrei, come stabilito dal DPCM del 24 giugno 2016”.

Nella [sezione “Piano nazionale di protezione civile Campi Flegrei” del sito web del DPC](#), in cui è possibile navigare la mappa interattiva *online* delle zone rossa e gialla, viene evidenziato che:

- la **zona rossa** “è l'area per cui l'evacuazione preventiva è, in caso di ‘allarme’, l'unica misura di salvaguardia per la popolazione. È infatti esposta al pericolo di invasione di flussi piroclastici che, per le loro elevate temperature e velocità, rappresentano il fenomeno più pericoloso per le persone. Sono ricompresi in zona rossa i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto, per intero; parte dei Comuni di Giugliano in Campania, di Marano di Napoli e alcune municipalità del Comune di Napoli. Nell'area vivono circa 500mila abitanti”;
- la **zona gialla** “è l'area, esterna alla zona rossa, che in caso di eruzione è esposta alla significativa ricaduta di ceneri vulcaniche. Per quest'area potrebbero essere necessari allontanamenti temporanei della popolazione che risiede in edifici resi vulnerabili o difficilmente accessibili dall'accumulo di ceneri. Nella zona gialla ricadono i Comuni di Villaricca, Calvizzano, Marano di Napoli, Mugnano di Napoli, Melito di Napoli e Casavatore e 24 quartieri del Comune di Napoli. Nell'area vivono oltre 800mila abitanti”.

Nella succitata relazione sull'attività di protezione civile viene ricordato che nell'ottobre del 2019 è stata effettuata un'esercitazione, denominata **‘Exe Flegrei 2019’**, “per testare e migliorare le ipotesi operative e procedurali della pianificazione nazionale dell'area flegrea. L'obiettivo generale dell'esercitazione è stato quello di completare le pianificazioni di settore e quelle territoriali e di sperimentare il modello d'intervento per la zona rossa flegrea, al fine di poter completare l'attività di pianificazione nazionale. Nello specifico sono stati testati vari obiettivi, tra cui, l'allontanamento della popolazione dalla zona rossa flegrea, con la partecipazione di parte dei cittadini dei medesimi comuni”.

Nella medesima relazione viene altresì sottolineato che il 19 ottobre 2019 “si è svolta anche la campagna informativa **‘Io non rischio’** dedicata territorialmente al rischio vulcanico dei Campi Flegrei ed alla relativa pianificazione di protezione civile, attraverso l'allestimento di gazebo nelle piazze e l'illustrazione di specifico materiale informativo”.

Articolo 1 *(Ambito di applicazione)*

L'articolo 1 introduce misure urgenti per fronteggiare il fenomeno bradisismico in atto ai Campi Flegrei.

L'**articolo 1** del decreto in esame consta di un unico comma, che dispone **in via programmatica** le finalità perseguite dall'interessa del decreto.

Tale disposizione introduce misure urgenti, da realizzare anche con procedure **semplificate e accelerate** per contrastare il fenomeno bradisismico in atto nella Regione Campania, presso la zona dei Campi Flegrei.

La disposizione individua le regole e gli obiettivi perseguiti affinché possa essere efficacemente contrastato il fenomeno in questione, facendo esplicito riferimento agli articoli successivi del provvedimento d'urgenza.

Articolo 2

(Piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico)

L'**articolo 2** identifica gli enti a cui è affidato il compito di studiare la situazione geologica presso i Campi Flegrei, individuando anche la predisposizione e l'attuazione di un **piano straordinario** volto a tutelare la zona interessata dalle conseguenze del fenomeno bradisismico, da adottare **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame. L'articolo aggiunge, altresì, alcuni riferimenti al soggetto istituzionale incaricato di svolgere i primi lavori di delimitazione sul territorio interessato, ossia il **Dipartimento della protezione civile, a cui verrà affiancata una struttura di supporto**, individuata tra esperti, amministrazioni locali e strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato.

In particolare, il **comma 1** individua i soggetti istituzionali coinvolti: *in primis*, viene identificato come fulcro il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in coordinamento con la Regione Campania, la Città metropolitana di Napoli, i comuni interessati e centri di competenza di cui all'art. 21 del Codice della protezione civile ([decreto legislativo n. 1 del 2018](#)).

A tale riguardo è utile ricordare come i suddetti centri di competenza di cui all'art. 21 Codice della Protezione civile sono individuati in:

- 1) INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia);
- 2) CNR-IGAG (Istituto di geologia ambientale e geoingegneria del Consiglio nazionale delle ricerche);
- 3) CNR-IREA (Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell'ambiente del Consiglio nazionale delle Ricerche);
- 4) EUCENTRE (Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica);
- 5) Consorzio universitario ReLUIS (Rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica e strutturale);
- 6) PLINIVS-LUPT (Centro studi per l'ingegneria idrogeologica, vulcanica e sismica del centro interdipartimentale di ricerca – laboratorio di urbanistica e pianificazione territoriale dell'Università "Federico II" di Napoli).

I soggetti sopra citati debbono contribuire alla definizione di un piano straordinario che abbia come obiettivo quello di analizzare la **vulnerabilità delle zone edificate interessate** e conoscerne la

pericolosità e di supportare le **strategie di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio** pubblico e privato.

Del piano straordinario *de quo* vengono fornite indicazioni temporali: lo stesso dovrà essere adottato **entro 90 giorni** dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame, mediante un decreto del **Ministro della Protezione civile e delle politiche del mare**, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, sentiti la Città metropolitana di Napoli e i sindaci dei comuni interessati.

Il contenuto tecnico del piano straordinario viene formulato dal **Dipartimento della protezione civile**.

Quest'ultimo deve comprendere:

- a) **uno studio di microzonazione sismica;**
- b) **un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia privata, per individuare misure di mitigazione;**
- c) **un'analisi della vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica, per individuare misure di mitigazione;** a tale scopo, il Dipartimento si avvale del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata;
- d) **un programma di implementazione del monitoraggio sismico e delle strutture.**

Il **comma 2** prevede che il Dipartimento della protezione civile effettui una prodromica rilevazione della zona di intervento.

Il **comma 3** provvede alla copertura finanziaria del piano straordinario.

Il **comma 4** stabilisce che il Dipartimento della protezione civile si avvalga di una **struttura di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del dipartimento** da costituire **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza.

Il **comma 5** prevede che le relative risorse finanziarie stanziare vengano trasferite nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per essere riassegnate al centro di responsabilità della Protezione civile.

Articolo 3 *(Piano di comunicazione alla popolazione)*

L'**articolo 3** prevede che la Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all'approvazione, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un piano di comunicazione alla popolazione concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative (comma 1). Viene inoltre disciplinato il contenuto del piano (comma 2) e autorizzata, per la sua attuazione, una spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023 (comma 3).

Il **comma 1** dispone che, per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Campania, in raccordo con il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche dei centri di competenza indicati all'art. 2, comma 1, coordina le attività di comunicazione rivolte alla popolazione, provvedendo all'**approvazione, entro 45 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, di un **piano di comunicazione alla popolazione** concernente il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata ovvero l'avvio di nuove iniziative, tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.

Il **comma 2** disciplina i **contenuti del piano** di comunicazione, stabilendo che lo stesso può prevedere:

- iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza dei rischi e delle buone pratiche di protezione civile presso la popolazione delle aree interessate, anche con il concorso del Volontariato organizzato di protezione civile;
- iniziative specifiche dedicate agli istituti scolastici delle aree interessate;
- incontri periodici con la popolazione;
- corsi di formazione continua dei giornalisti operanti nell'area, con la finalità di promuovere una migliore informazione al pubblico sui rischi e sulla pianificazione di protezione civile;
- installazione sul territorio della segnaletica di protezione civile;
- specifiche forme di comunicazione per le persone con disabilità.

Il **comma 3**, per l'attuazione delle attività previste dal presente articolo, autorizza la **spesa massima di 1 milione euro per l'anno 2023**.

Tale somma è trasferita dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile al bilancio della Regione Campania. Alla **copertura dei relativi oneri** si provvede ai sensi dell'articolo 7.

Articolo 4

(Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo)

L'**articolo 4** prevede l'elaborazione da parte del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato, disponendo che tale pianificazione è testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale della protezione civile (comma 1). Viene inoltre stabilita una clausola di invarianza finanziaria per l'elaborazione del piano speditivo ed è autorizzata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2023 per lo svolgimento delle attività esercitative (comma 2).

Il **comma 1** dispone che per le finalità di cui all'articolo 1 (alla cui scheda di lettura si rinvia), nell'ambito della più ampia pianificazione di protezione civile per l'area flegrea di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016), il Dipartimento della protezione civile, in raccordo con la Regione Campania, con la Prefettura di Napoli e con gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora uno **specifico piano speditivo di emergenza** per il territorio interessato:

- basato sulle **conoscenze di pericolosità** elaborate dai Centri di competenza;

L'art. 21 del D. Lgs. n. 1/2018 (Codice della protezione civile) dispone che nell'ambito della comunità scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'art. 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, possono essere individuati quali Centri di competenza gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attività di protezione civile. I principi che stabiliscono le finalità e individuano i centri di competenza sono stati definiti nel [D.P.C.M. 14 settembre 2012](#).

- e contenente le **procedure operative da adottare**, anche tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità, in caso di recrudescenza delle fenomenologie di cui trattasi.

Il [D.P.C.M. 24 giugno 2016](#) reca "Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei. L'art. 1 stabilisce i criteri per la definizione delle zone di pianificazione nazionale di

emergenza dell'area flegrea. L'art. 2 dispone in merito all'assistenza alla popolazione della «Zona rossa» flegrea (come definita dalla mappa di cui all'allegato 1 del medesimo D.P.C.M.) cautelativamente evacuata. L'art. 3 detta indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della «Zona rossa», mentre l'art. 4 reca indicazioni per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza della «Zona gialla» (delimitata dalla mappa di cui all'allegato 2). L'allegato 5 del citato D.P.C.M. stabilisce, inoltre, la mappa dei gemellaggi tra i Comuni o quartieri della «Zona rossa» e le regioni e province autonome.

Viene inoltre previsto che la pianificazione è **testata mediante attività esercitative del Servizio nazionale** della protezione civile, promosse dal Dipartimento della protezione civile d'intesa con la Regione Campania, con il coinvolgimento della Città metropolitana e della Prefettura di Napoli, nonché dei comuni interessati, anche tenendo conto della ricognizione dei luoghi in cui vivono le persone con disabilità.

Il **comma 2** dispone, al primo periodo, che il piano speditivo di cui al comma 1 è elaborato nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il secondo periodo quantifica gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento delle attività esercitative autorizzando la spesa massima di 750.000 euro per l'anno 2023, ai cui oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

La relazione tecnica evidenzia che l'onere massimo delle attività esercitative è determinato “sulla scorta dell'esperienza pregressa dei costi derivanti dallo svolgimento di attività esercitative di protezione civile (quale, a titolo esemplificativo, l'esercitazione del 2019 svoltasi proprio nell'area dei Campi Flegrei), tenuto conto anche della peculiarità del contesto territoriale”.

Articolo 5

(Misure urgenti per la verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali)

L'**articolo 5** prevede che la Regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali. A tale fine, si provvede nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, da trasferire al bilancio della Regione Campania.

Il **comma 1** attribuisce alla **Regione Campania** il **coordinamento**, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle attività volte alla **verifica** e all'**individuazione** delle **criticità** da superare, per assicurare la funzionalità delle **infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali**.

La Regione Campania svolge tali attività in raccordo con i comuni interessati, allo scopo di consentire ai soggetti o enti competenti di individuare le misure da attuare, per superare eventuali criticità presenti nella attuale rete infrastrutturale, compresa la corrispondente stima dei costi, nonché allo scopo di supportare l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il bradisismo, cui si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Il **comma 2** stabilisce che agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di ricognizione previste al comma 1, si provvede entro il limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulle risorse finanziarie indicate all'articolo 7, che, a tale fine, sono trasferiti al bilancio della Regione Campania.

Articolo 6

(Misure urgenti per il potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile)

L'**articolo 6** prevede che la Città Metropolitana di Napoli coordini: la ricognizione dei fabbisogni urgenti relativamente al reclutamento di personale a tempo determinato, da impiegare per dodici mesi per il potenziamento della struttura comunale di protezione civile; l'acquisizione di quanto necessario per garantire un'efficace gestione delle attività di protezione civile; l'allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza della popolazione (comma 1). Si stabilisce, inoltre, l'approvazione da parte della Città metropolitana di Napoli di un piano dei fabbisogni, nel limite complessivo massimo di 4 milioni di euro (comma 2); l'attivazione di procedure straordinarie per gli appalti pubblici in caso di somma urgenza e di protezione civile (comma 3) e di prestazioni di lavoro straordinario, a favore del personale della Regione Campania direttamente impiegato nelle attività indicate dal presente decreto-legge, per una spesa pari a 50.000 euro (comma 4). Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata una spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023 (comma 5).

Il **comma 1** attribuisce alla **Città metropolitana di Napoli**, per le finalità indicate all'articolo 1, il **coordinamento della ricognizione dei fabbisogni** urgenti da parte dei comuni interessati, relativamente:

a) al **reclutamento di unità di personale a tempo determinato**, da impiegare per un periodo di dodici mesi dalla data dell'effettiva presa di servizio, per il **potenziamento della struttura comunale di protezione civile**, con particolare riguardo alla gestione delle attività indicate dal presente decreto-legge, nonché all'attivazione e al presidio di una **sala operativa** aperta per l'intera giornata (h24);

b) all'acquisizione dei **materiali**, dei **mezzi** e delle **risorse strumentali** necessari per garantire un'efficace gestione delle **attività di protezione civile**;

c) all'**allestimento di aree e strutture temporanee per l'accoglienza alla popolazione**.

Il **comma 2** stabilisce l'**approvazione** da parte della **Città metropolitana di Napoli**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, del **piano dei fabbisogni** conseguenti alla ricognizione prevista al comma 1, nel **limite complessivo massimo di 4 milioni di euro**.

Il **comma 3** stabilisce che i **comuni interessati provvedono** ad attivare le **procedure previste in caso di somma urgenza e di protezione civile** dall'articolo 140 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023), al fine di attuare in termini di somma urgenza quanto necessario in conseguenza della ricognizione dei fabbisogni.

L'articolo 140 prevede che, in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, al verificarsi di eventi di danno o di pericolo imprevisti o imprevedibili idonei a determinare un concreto pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, ovvero nella ragionevole previsione dell'imminente verificarsi degli stessi, chi fra il RUP o altro tecnico dell'amministrazione competente si reca prima sul luogo può disporre la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 500 mila euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità. Tuttavia è previsto che in via eccezionale, nella misura strettamente necessaria, l'affidamento diretto può essere autorizzato anche al di sopra dei limiti, per un arco temporale limitato, comunque non superiore a trenta giorni e solo per singole specifiche fattispecie indilazionabili e nei limiti massimi di importo stabiliti nelle delibere del Consiglio dei ministri indicate al comma 2, dell'articolo 24 del Codice della protezione civile (D. Lgs. 1/2018). L'affidamento diretto non è, comunque, ammesso per appalti di lavori di importo pari o superiore alla soglia europea e per appalti di servizi e forniture di importo pari o superiore al triplo della soglia europea.

Il **comma 4** autorizza **prestazioni di lavoro straordinario**, oltre i limiti vigenti, **per il personale della Regione Campania**, direttamente impiegato nelle attività indicate dal presente decreto-legge.

Tale autorizzazione è concessa nel limite massimo di dieci unità, per un massimo di cinquanta ore mensili pro capite per un periodo di dodici mesi.

All'individuazione del personale interessato e delle relative procedure amministrative, provvede il direttore regionale competente per la protezione civile, entro il limite massimo complessivo di 50.000 euro.

Il **comma 5** autorizza, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la **spesa complessiva di 4.050.000 euro per l'anno 2023**, da trasferire, per l'importo di 4 milioni di euro, direttamente ai comuni interessati nella misura prevista nel piano dei fabbisogni, e, per l'importo di 50.000 euro alla Regione Campania, per le prestazioni di lavoro straordinario indicate al comma 4.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a carico delle risorse dell'articolo 7.

Articolo 7 **(Copertura finanziaria)**

L'**articolo 7** individua la **copertura finanziaria** complessiva del provvedimento in esame, con riferimento sia agli oneri di parte corrente (14,1 milioni per il 2023 e 0,8 milioni per il 2024) che a quelle di parte capitale (37,2 milioni per il 2024).

Gli oneri di parte corrente sono pari a 14.142.858 euro per l'anno 2023 e a 857.142 euro per l'anno 2024.

In particolare, gli oneri derivano dalle seguenti disposizioni:

- **articolo 2:** per l'analisi di vulnerabilità (comma 3, lettere a), b) e c): 8 milioni di euro per il 2023) e per la costituzione di una struttura di supporto al Dipartimento della protezione civile (comma 4: 142.858 euro per il 2023 e 857.142 euro per il 2024);
- **articolo 3:** piano di comunicazione alla popolazione (1 milione di euro per il 2023);
- **articolo 4:** pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo (750.000 euro per il 2023);
- **articolo 5:** verifica della funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali (200.000 euro per il 2023);
- **articolo 6:** potenziamento della risposta operativa territoriale di protezione civile (4.050.000 per il 2023).

Alla **copertura** di tali oneri si provvede a valere sulle **risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri**, come **trasferite nel 2023** dal pertinente capitolo di spesa numero 2179 "Somma da assegnare al Dipartimento della Protezione civile- Spese di funzionamento", iscritto nello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**.

Gli oneri di parte capitale sono pari a 37.200.000 euro per l'anno 2024 e derivano dalla realizzazione di **opere per le misure di mitigazione** (37 milioni) e per l'implementazione degli **strumenti di monitoraggio sismico** (200.000 euro) (art. 2, comma 3, lettere c) e d)).

Alla copertura di tali oneri si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'**articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016**, relativamente alla quota affluita al **capitolo 7458** dello stato di previsione del **Ministero dell'economia e delle finanze**, con il **D.P.C.M. 21 luglio 2017**, per gli [interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri](#).

Al riguardo si ricorda che la legge di bilancio per il 2017 (comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) il **Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese** con una dotazione di oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale venticinquennale dal 2017 al 2032. Tale Fondo è stato rifinanziato dalla legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 1072, della legge n. 205/2017) per ulteriori complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033. Tra i **settori di spesa previsti** figura la **prevenzione del rischio sismico** (lett. h). Il riparto delle risorse autorizzate dal comma 140 della legge n. 232 del 2016 è stato effettuato con il D.P.C.M 29 maggio 2017 e con il [D.P.C.M. 21 luglio 2017](#). Con il successivo D.P.C.M. 28 novembre 2018 il Governo ha ripartito il Fondo come rifinanziato dal comma 1072 della legge di bilancio per il 2018.

Articolo 8 *(Entrata in vigore)*

■ L'**articolo 8** disciplina l'entrata in vigore del presente decreto-legge.

L'**articolo 8** disciplina l'**entrata in vigore** del presente decreto-legge, stabilendo che la stessa avviene il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 12 ottobre 2023 e pertanto è entrato in vigore il 13 ottobre.